GRUPPI DI LAVORO SULLA DISABILITA' (approfondimento)

GLIR

GLIP – GLH/GLHIP

GLH – GLHI – GLI a livello di Istituto

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

G.L.I.R. = a livello di USR (ufficio scol. regionale) competenze:

- accordi di programma regionali per il coordinamento
- ottimizzazione e uso delle risorse
- linee di indirizzo e coordinamento ai GLIP

G.L.I.P. = a livello di UST - uff. scol. territoriale

«hanno compiti di consulenza e proposta
al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti
locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma… per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento (legge 104/92, art. 15)».

GRUPPO H = a livello di UST - uff. scol. territoriale
composizione (minima):

presieduto dal dirigente dell'UST
può essere invitato a partecipare un dirigente tecnico
(nella C.M. 227/75 la presenza dell'ispettore era obbligatoria)
2 dirigenti scolastici
1 docente esperto per ogni ordine e grado di scuola
3 rappresentanti delle associazioni

GRUPPO H = a livello di UST - uff. scol. territoriale
competenze:

. Vagliare le proposte delle scuole per il sostegno didattico
· Tenere contatti con i servizi sul territorio
· Raccogliere dati, documenti e aggiornarli
· Redigere documenti di proposte al Direttore scolastico regionale
· Esprimere pareri al Direttore scolastico regionale
· Promuovere e curare attività di aggiornamento
· Formulare proposte per progetti sperimentali
· Formulare proposte per progetti sperimentali
· Formulare proposte per istituire posti in organico

GRUPPI PER L'INCLUSIONE A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- GLH (gruppi di lavoro per l'integraz. scolastica - art. 15 l. 104/92)
- GLHI (gruppi di lavoro e di studio di Istituto - l. 104/92, art. 15)
- GLHO (gruppi di lavoro operativi sui singoli allievi – C.M. 258/1983; art. 12, co. 5, l. 104/92 e Atto di indirizzo DPR 24/2/1994)
- GLI (gruppi di lavoro per l'inclusione e l'integrazione) – Dir. Miur 27/12/2012; C.M. 8/2013; Nota Miur n. 2563 del 22/11/2013

GRUPPI PER L’INCLUSIONE A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- I GLH sono costituiti a cura del dirigente scolastico , sentiti il Consiglio di Istituto e il Collegio dei docenti

A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA:

La Circolare Ministeriale **n.8 del 6 marzo 2013** avente ad oggetto "Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative" dà un nuovo impulso ai **GLHI** poiché si sottolinea che "fermo restando quanto previsto dall'art.15 comma 2 della L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES".

“A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.».

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI)** e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;

Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni (2):

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

Gruppo di lavoro e di studio ex l. 104/92 (GLHI):

Competenze di tipo organizzativo:

- Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).
- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).
- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).

Gruppo di lavoro e di studio ex l. 104/92 (GLHI):

Competenze di tipo progettuale e valutativo:

- Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.
- Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.
- Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).
- Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.

Gruppo di lavoro e di studio ex l. 104/92 (GLHI):

Competenze di tipo consultivo:

- Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni);
- confronto interistituzionale nel corso dell'anno;
- di documentazione e costituzione di banche dati. (Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa);
- Collaborazione per la redazione del P.D.F.
- Collaborare per l'elaborazione e la verifica del P.E.I.

in sostanza due GRUPPI DI LAVORO sono obbligatori a livello di ISTITUZIONE SCOLASTICA:

- GLH ..... GLH di ISTITUTO
- GLHO ..... GLH OPERATIVI

Composizione dei GLH di Istituto:

- dirigente scolastico o suo delegato
- docenti curricolari / docenti specializzati
- ASL / specialisti
- personale dell’Ente locale
- genitori
- studenti maggiorenni

GLH operativi a livello di Istituto:

quelli che si tengono per i singoli allievi certificati più volte l'anno.
- vi partecipano operatori della scuola / delle ASL / famiglie (art. 12, co. 6, legge n. 104/1992 – art. 6 ATTO di Indirizzo 24/2/1994)
- la convocazione è un adempimento obbligatorio per il dirigente scolastico

GLH operativi a livello di Istituto:

- Il dirigente scolastico nomina e preside il gruppo di lavoro
- individua il coordinatore (di norma il docente specializzato sul sostegno)
- il coordinatore redige il verbale delle riunioni, tiene aggiornata la documentazione delle sedute
- il GLHO in sede di formulazione del PEI, elabora proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, compreso il numero ore di sostegno

Principale normativa precedente di riferimento:

C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d'intesa tra scuola, EE.LL. e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sent. della Corte Cost. n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap

Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)

C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l'esercizio finanziario 1992.

Principale normativa precedente di riferimento (2):

D.M. 31 luglio 1992 – Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali – Criteri di costituzione. Modifica.

C.M. 11 aprile 1994, n. 123 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della legge 104/92

D.M. 11 Aprile 1994, n. 122 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15 della legge 104/92.

Principale normativa precedente di riferimento (3):

- Parere Garante Privacy 15/10/2015 n. 535
- legge n. 107/2015, art. 1 co. 181
- prot. d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio, all'inclusione del 27/3/2015
- Nota Miur 22/11/2013 n. 2563 (strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali - chiarimenti)

sentenze recenti: Cassazione, 30/5/2016, n. 22786:

Il collaboratore scolastico è tenuto a cambiare il pannolino all'allieva disabile.

«Il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, nonché assistenza personale agli alunni con disabilità, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricati di un pubblico servizio (Sez. 6, n. 5543 del 07/03/2000, Di Carmino).»

Il collaboratore scolastico è tenuto a cambiare il pannolino all’allieva disabile.

«Sul punto si condividono le argomentazioni svolte nella sentenza di appello in cui si individua la doverosità dell'intervento richiesto alle collaboratrici scolastiche nell'art. 47 del CCNL 2002/2005, che ha risolto una serie di incertezze interpretative sui compiti del personale ausiliario, che aveva dato adito a forti conflitti tra dirigenti scolastici, collaboratori e le famiglie dei ragazzi con disabilità. Infatti, il CCNL del 1999 prevedeva le mansioni di assistenza solo come possibili, quindi non obbligatorie, e il successivo CCNL del 2001 si limitava a stabilire che dovesse essere comunque assicurata l'assistenza personale agli alunni con disabilità. Con l'art. 47 del CCNL dei 2002/2005 oltre a prevedere che i compiti del personale ausiliario sono costituiti "dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza" e "da incarichi specifici che (...) comportano l'assunzione di responsabilità……

Il collaboratore scolastico è tenuto a cambiare il pannolino all’allieva disabile .

«….rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa", si precisa, nella tabella che si riferisce alle competenze dei collaboratori scolastici (tabella A), che questi sono tenuti a "prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all'interno e all'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Pertanto, non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenze igieniche….

Il collaboratore scolastico è tenuto a cambiare il pannolino all’allieva disabile .

«…. Peraltro, nella specie l'intervento assumeva carattere di urgenza, trattandosi di una situazione di "decadimento dello stato igienico" di una minore portatrice di disabilità. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato come la specifica modalità organizzativa attraverso cui l'istituto scolastico avesse deciso di offrire il servizio di assistenza ai portatori di disabilità non poteva certo derogare alle disposizioni normative, soprattutto ricorrendo una situazione di urgenza. Del resto, la sentenza impugnata richiama la testimonianza del dirigente scolastico, (omissis), il quale ha riferito di avere più volte sollecitato le imputate all'espletamento delle funzioni di assistenza ai minori disabili.».

Cass., sentenza n. 25011 del 2014

La negazione delle ore di sostegno attribuite dal PEI all'alunno disabile configura una discriminazione indiretta su cui è competente a decidere il giudice ordinario

.

«…l'amministrazione scolastica – una volta stilato il PEI e prospettato il numero di ore per il sostegno scolastico ritenuto necessario per l'alunno con disabilità grave contemplato dall'art. 3, comma 3, Legge 104/99 – non ha alcun margine discrezionale e non può, dunque, diminuire quanto già statuito nel PEI se non ledendo il diritto del disabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e ponendo in essere una discriminazione indiretta censurabile ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67/2006---».